



**Prossimità e organizzazione
delle cure: la medicina generale
di domani tra demografia e cronicità**

**I benefici di cui all'art. 4
del D.L. 5 del
9.02.2012**

Edy Febi

**76° CONGRESSO
NAZIONALE**

7-12 ottobre 2019
Tanka Village - Villasimius (CA)

FIMMG®
Federazione Italiana Medici di Famiglia

Meds
SOCIETÀ SCIENTIFICA DEI MEDICI



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Semplificazioni per le persone con disabilità

Eliminate inutili duplicazioni di documenti e di adempimenti nelle certificazioni sanitarie a favore delle persone con disabilità.

Il verbale di accertamento dell'invalidità può sostituire le attestazioni medico legali richieste ad esempio per il rilascio del contrassegno per il parcheggio, l'accesso al centro storico e le agevolazioni fiscali previste per gli autoveicoli. (Art.4)

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

(G.U. 6 aprile 2012, n. 82 - S.O. n. 69)

CAPO II Semplificazioni per i cittadini (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E PATOLOGIE CRONICHE E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI PARALIMPICI (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

Art. 4 «[...] 1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

2. Le attestazioni medico-legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato [...]».

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

(G.U. 6 aprile 2012, n. 82 - S.O. n. 69)

CAPO II Semplificazioni per i cittadini (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E PATOLOGIE CRONICHE E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI PARALIMPICI (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Contrassegno invalidi

Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495



D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 381.- (Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)

1.[*omissis*]

2.Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone **invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.

3.Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la **certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**. L'autorizzazione ha validità 5 anni. **Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.**

Contrassegno invalidi

Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495



D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 381.- (Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, **l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato** con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a).

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.

Contrassegno invalidi

Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495



D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Dizione che può comparire sui verbali di:

- 1. Invalidità civile**
- 2. Handicap**
- 3. Disabilità**
- 4. Cecità**
- 5. Sordità**



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Generale Medico Legale
Commissione Medica Superiore

Contrassegno invalidi

Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495



OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (riportabile sui verbali di invalidità civile, handicap, disabilità e sordità)

Tale riconoscimento è volto alla concessione del cosiddetto "contrassegno di parcheggio". La finalità della norma è quella di ridurre al minimo possibile il tragitto che il cittadino deve compiere, camminando, dal posto di parcheggio fino alla propria abitazione o altri luoghi di destinazione.

Il giudizio non si esaurisce nella sola valutazione della capacità motoria degli arti inferiori ma deve riguardare più in generale la capacità di deambulare senza limitazioni e/o pericoli e, pertanto, integra una pluralità di funzioni (come quelle motorie, neurologiche, psichiche, sensoriali , ecc.)



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Generale Medico Legale
Commissione Medica Superiore

Contrassegno invalidi

Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495



OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

Tale interpretazione risulta peraltro in linea con quanto suggerito, in risposta a specifico quesito, dal Ministero dei Trasporti con nota prot. 1567 11.03.2016 in cui si afferma che : *"Il contrassegno può essere rilasciato a persone, come il disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti"*.

Si tratta evidentemente di una valutazione complessa in cui si deve accertare, con il necessario rigore medico legale, lo specifico nesso di causa tra la patologia riscontrata, ancorché non strettamente motoria, e la perdita dell'autonomia negli spostamenti in ambito urbano.

INPS - Linee Guida

COMUNICAZIONE TECNICO SCIENTIFICA AUTISMO

APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

Preso atto della complessità della sindrome, dell'elevata comorbidità, della necessità che la diagnosi e la valutazione clinica siano effettuate da strutture specializzate e del fatto che il disturbo autistico è permanente, pur con espressività variabile, si ritiene che:

- in Letteratura si riporta come valido predittore di esito il Q.I. non verbale; in particolare, un Q.I. non verbale inferiore a 50 in età prescolare è associato con una ridotta possibilità che venga acquisito un livello funzionale di linguaggio verbale e con una scarsa possibilità di un adeguato funzionamento sociale in adolescenza o in età adulta. Si ritiene, pertanto, che laddove sia documentata tale condizione, l'orientamento corrispondente sia quello che comporta la concessione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di Handicap in condizione di gravità a norma dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Si precisa, altresì, che la presenza di un Q.I. non verbale relativamente alto (70) viene considerato dagli Autori come una condizione necessaria ma non sufficiente per una buona prognosi. Si fa presente che nel DSM-5 la disabilità intellettiva viene stimata non più con la semplice misurazione del QI, ma anche con la valutazione delle capacità adattive tramite VABS (Vineland Adaptive Behaviour Scale); la disabilità intellettiva, quindi, risulta presente anche nelle persone con autismo e QI nella norma. Si sottolinea l'importanza, al fine di evitare automatismi acritici nel giudizio medico legale, della valutazione clinica globale del minore affetto da Disturbo Autistico effettuata dai centri specializzati;



INPS - Linee Guida

COMUNICAZIONE TECNICO SCIENTIFICA AUTISMO APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

Preso atto della complessità della sindrome, dell'elevata comorbidità, della necessità che la diagnosi e la valutazione clinica siano effettuate da strutture specializzate e del fatto che il disturbo autistico è permanente, pur con espressività variabile, si ritiene che:

- ove sia presente una indicazione di livello di gravità secondo il DSM-5 proveniente da centri accreditati del Servizio Sanitario Nazionale, si ritiene che il livello 3 comporti l'orientamento valutativo espresso al punto precedente; il livello 2 dovrebbe comportare analogo giudizio medico-legale nella maggior parte dei casi con una potenziale riserva per i minori con un recentissimo inquadramento e che potrebbero risentire favorevolmente di precoci trattamenti terapeutici; nel definire il livello di gravità è auspicabile l'uso di scale validate che valorizzino la dimensione della compromissione relazionale e della vita comunitaria di riferimento;
- nei casi in cui il giudizio medico legale non può essere orientato secondo i criteri espressi nei precedenti punti, sarà opportuno valutare la presenza di eventuali comorbidità (ad es., ritardo mentale ed epilessia) al fine di dirimere se nella fattispecie si realizzi un carico assistenziale eccezionale rispetto allo standard di un coetaneo in buona salute (cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 11239 del 7.6.1991).

Si ribadisce che le previsioni di rivedibilità in minore affetto da disturbo autistico trovano ragione solo nei casi in cui le strutture di riferimento attestino un disturbo autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale (misurato in termini di QI e di capacità adattive) assente o lieve.



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Commissione Medica Superiore

INPS - Linee Guida

COMUNICAZIONE TECNICO SCIENTIFICA AUTISMO

APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

Preso atto della complessità della sindrome, dell'elevata comorbidità, della necessità che la diagnosi e la valutazione clinica siano effettuate da strutture specializzate e del fatto che il disturbo autistico è permanente, pur con espressività variabile, si ritiene che:

- il giudizio medico-legale non possa essere basato su una osservazione clinica estemporanea ma che debba derivare da una corretta interpretazione della documentazione clinica presentata, ancor più se la stessa documenta anche i livelli di attività e partecipazione;



INPS - Linee Guida

COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DELLE DEMENZE


VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

Alla luce di quanto esposto sopra si ritiene che il momento fondante della valutazione medico legale delle demenze si incardini nel rigore dell'accertamento; in buona sostanza è necessario che emergano:

- 1) evidenza di declino del funzionamento rispetto a un precedente livello sia dall'anamnesi che da documentazione clinica probante; in questo senso si ritiene che le principali figure specialistiche di riferimento siano i geriatri, i neurologi e gli psichiatri;
- 2) evidenza di corretto percorso diagnostico che preveda l'esclusione di cause di declino del funzionamento potenzialmente reversibili (dismetabolismi, depressione, infezioni, idrocefalo normoteso, etc.).

Per quanto attiene alla stratificazione di gravità delle Demenza, conserva, a nostro parere, un utile ruolo la *Clinical Dementia Rating Scale* (CDR) che è di seguito riportata:





INPS - Linee Guida

La Clinical Dementia rating Scale (CDR) estesa
(*Hughees et al, 1982; Heyman et al, 1987*).

	NORMALE CDR 0	DEMENZA DUBBIA CDR 0.5	DEMENZA LIEVE CDR 1	DEMENZA MODERATA CDR 2	DEMENZA GRAVE CDR 3
Memoria	Memoria adeguata o smemoratezza occasionale	Lieve smemoratezza permanente; parziale rievocazione di eventi	Perdita memoria modesta per eventi recenti; interferenza attività quotidiane	Perdita memoria severa: materiale nuovo perso rapidamente	Perdita memoria grave; rimangono alcuni frammenti
Orientamento	Perfettamente orientato		Alcune difficoltà nel tempo; possibile disorientamento topografico	Usualmente disorientamento temporale, spesso spaziale	Orientamento solo personale
Giudizio soluzione problemi	Risolve bene i problemi giornalieri; giudizio adeguato rispetto al passato	Dubbia compromissione nella soluzione di problemi; analogie differenze	Difficoltà moderata; esecuzione di problemi complessi; giudizio sociale adeguato	Difficoltà severa esecuzione di problemi complessi; giudizio sociale compromesso	Incapace di dare giudizi o di risolvere problemi



INPS - Linee Guida

Attività sociali	Attività indipendente e livelli usuali ne lavoro, acquisti, pratiche burocratiche	Solo dubbia compromissione nelle attività descritte	Incapace di compiere indipendentemente le attività, ad esclusione di attività facili	Nessuna pretesa di attività indipendente fuori casa. In grado di essere portato fuori casa	Nessuna pretesa di attività indipendente fuori casa. Non in grado di uscire
Casa e hobbies	Vita domestica e interessi intellettuali conservati	Vita domestica e interessi intellettuali lievemente compromessi	Lieve ma sensibile compromissione della vita domestica; abbandono hobbies ed interessi	Interessi ridotti, non sostenuti, vita domestica ridotta a funzioni semplici	Nessuna funzionalità fuori dalla propria camera
Cura personale	Interamente capace di curarsi della propria persona	Richiede facilitazione	Richiede aiuto per vestirsi, igiene, utilizzazione effetti personali	Richiede molta assistenza per cura personale; non incontinenza urinaria	Richiede molta assistenza per cura personale; incontinenza urinaria

CDR 4: DEMENZA MOLTO GRAVE

Il paziente presenta severo deficit del linguaggio o della comprensione, problemi nel riconoscere i familiari, incapacità a deambulare in modo autonomo, problemi ad alimentarsi da solo, nel controllare la funzione intestinale o vescicale.

CDR 5: DEMENZA TERMINALE

Il paziente richiede assistenza totale perché completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo, allettato, incontinente.

INPS - Linee Guida

COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DELLE DEMENZE

A partire dallo stadio CDR 2 il giudizio medico legale deve essere orientato verso la concessione dell'indennità di accompagnamento. Al fine di un corretto inquadramento del reale funzionamento dell'Assistito deve essere precisato che la CDR non contempla la valutazione specifica dei BPSD nel cui ambito possono rientrare una vasta gamma di disturbi, alcuni dei quali, con particolare riferimento a quelli di tipo psicotico, possono ben determinare una condizione di mancanza di autonomia personale. In tal senso si ricorda che l'incapacità ad attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita non deve essere stimata unicamente sulla mera esecuzione autonoma di attività basali ma deve avere riguardo "... *alla incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti, alla incapacità di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare o, quanto meno, a stabilizzare o non aggravare il proprio stato patologico... e alla incapacità di valutare la pericolosità di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sé o ad altri...*".(Corte Di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 21 Gennaio 2005, n. 1268).





Benefici per veicoli con adattamento

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Art. 8.- (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, [omissis], il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f) [nota: , e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. [omissis]

2.[omissis].



Benefici per veicoli con adattamento

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
5. [omissis]
6. [omissis]
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.



Benefici per veicoli con adattamento

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Dizione che può comparire sui verbali di:

1. Handicap



Benefici per veicoli con adattamento

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Generale Medico Legale
Commissione Medica Superiore

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

Portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (riportabile esclusivamente su verbali attestanti lo stato di handicap a prescindere dalla connotazione di gravità).

Per questo, come per gli altri benefici fiscali, occorre tener presente non solo il disposto letterale della norma, ma le finalità che la stessa intende perseguire.

Nel caso di specie appare evidente che i deficit motori rilevanti per la concessione del beneficio sono quelli che impediscono la guida o l'utilizzo di un veicolo se privo di quegli adattamenti i cui oneri fiscali sono, in parte, assunti in virtù della norma. Pertanto la menomazione motoria, su base osteo-articolare o neurologica, potrà riguardare qualsiasi distretto somatico.



Benefici per veicoli senza adattamento

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Art. 30.- (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. [omissis]
2. [omissis]
3. [omissis]
4. [omissis]
5. [omissis]
6. [omissis]
7. **Le agevolazioni** di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.**
8. [omissis]



Benefici per veicoli senza adattamento

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

La dizione **‘è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)’**

‘ricorrono le previsioni di cui all’art. 30, comma 7 della legge 388/2000’ (verbali con omissis)

può comparire sui verbali di:

- 1. Invalidità civile**

Benefici per veicoli senza adattamento

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Generale Medico Legale
Commissione Medica Superiore

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

la dizione : ***"affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento"*** compare sui soli verbali di invalidità civile posto che la concessione dell'indennità di accompagnamento e la rapportabilità della stessa ad una infermità di natura psichica è di esclusiva competenza delle Commissioni "invalidi civili". L'utilizzo del termine "handicap psichico o mentale" non deve pertanto ingenerare una assimilazione al concetto giuridico di "handicap" ex lege 104/1992 ma deve essere inteso come sinonimo di "infermità";



Benefici per veicoli senza adattamento

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

La dizione **‘è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)’**

‘ricorrono le previsioni di cui all’art. 30, comma 7 della legge 388/2000’ (verbali con omissis)

può comparire sui verbali di:

- 1.Invalidità civile**
- 2.Handicap**
- 3.Disabilità**

Benefici per veicoli senza adattamento

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (riportabile sui verbali di invalidità civile, handicap, disabilità).

La norma è volta ad agevolare l'acquisto di un veicolo, a prescindere da necessità di adattamento dello stesso, per le esigenze di spostamento personale o di trasporto del disabile.

In tema di capacità di deambulazione si richiamano i principi generali già espressi per il beneficio del contrassegno di parcheggio. E' evidente che per la concessione del beneficio il deficit della funzione deambulatoria deve risultare di rilevante entità, tale da essere assimilabile a quello sotteso dall'art. 50 della Legge 342/2000 , che per primo ha attribuito lo specifico beneficio a soggetti non vedenti o sordi.

La dizione "pluriamputazioni" deve essere ovviamente interpretata tenendo a mente la medesima *ratio legis*. Il requisito, dunque, non è automaticamente perfezionato in caso di amputazioni multiple di strutture corporee ma solo allorché, a giudizio della commissione, tale situazione anatomica realizzi la "grave limitazione della capacità di deambulazione".



LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale

Art. 50.- (Agevolazioni per i disabili)

Estende le agevolazioni fiscali in materia di assunzione delle spese, di IVA e di tasse automobilistiche anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a **soggetti non vedenti** e a **soggetti sordi**, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

Si rammenta che, come stabilito dal Messaggio del Direttore Generale 2786 del 05.07.2017, nei verbale di cecità,

- in caso di giudizio "CIECO ASSOLUTO" o "CIECO PARZIALE": viene riportata automaticamente la seguente voce (che non è possibile eliminare): nei verbali per esteso: "è soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999"; nei verbali omissis: "ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 per i soggetti non vedenti".

Di conseguenza non sarà più possibile selezionare la voce "l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5" .

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Medico Legale
Commissione Medica Superiore

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità - Implementazioni procedurali - Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

- Il giudizio "NON CIECO" è stato sostituito dal giudizio "PRIVO DELLE MINORAZIONI VISIVE DI CUI ALL'ART 1 LEGGE 382/70".

Si ricorda infatti che la dizione di soggetto "non vedente", come prevista dall'art. 1, comma 2 della L. 68/1999, comprende, oltre ai "ciechi assoluti" e "parziali", anche gli ipovedenti gravi (visus non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%).

Nella predetta ipotesi ("privo delle minorazioni visive di cui all'art 1 legge 382/70"): nei verbali per esteso: è possibile indicare la sussistenza di ulteriori specifiche voci relative ai benefici di cui all'art. 4 del DL 5/1992, ivi compresa quella "è ipovedente grave (art. 4 Legge 138/2001 - art. 50 Legge 342/2000 - art. 6 Legge 488/1999)", dizione che nei verbali omissis diviene "ricorrono le previsioni di cui all'art. 4 della Legge 138/2001, all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 nel loro combinato disposto".

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Medico Legale
Commissione Medica Superiore

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

Si precisa che per previsione dell'art. 12 del DPR 26 luglio 1996, n. 503, ai soggetti non vedenti deve essere riconosciuta in ogni caso (ciechi assoluti, ciechi parziale e ipovedenti gravi "decimisti") la sussistenza del requisito della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta esprimendo anche la voce *"invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta di cui all'art. 381 del DPR 495/1992"* (che in successiva implementazione verrà resa automatica).

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

Analogamente, sempre per effetto del citato messaggio, nei verbali di sordità

- in caso di giudizio "SORDO" :
viene riportata automaticamente la seguente voce (che non è possibile quindi eliminare): nei verbali per esteso: *"è soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999"*; nei verbali omissis: *"ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999"* e non sarà più possibile selezionare la voce *"l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5"*.

- in caso di giudizio "NON SORDO":
sarà possibile, ove ne ricorrano le condizioni, esprimere la valutazione di *"invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (all'art. 381 del DPR 495/1992)"*.

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA'

GENNAIO 2017

Gli aggiornamenti più recenti

- certificazione necessaria per la deducibilità delle spese mediche e di assistenza
- detrazione delle polizze assicurative
- proroga della maggior detrazione Irpef per l'eliminazione delle barriere architettoniche



1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI



La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.


In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.

VEICOLI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà



FIGLI A CARICO



2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO



Chi ne ha diritto

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO



Chi ne ha diritto

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO



I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO



1. Certificazione attestante la condizione di disabilità:

- per il non vedente e il sordo, occorre un **certificato**, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
- per il disabile psichico o mentale, è richiesto
 - il **verbale di accertamento dell'handicap**, emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica
 - il **certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento** (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)
- per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il **verbale di accertamento dell'handicap**, emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO



- A. I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell'Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione *"...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita"*. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO



I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *"l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"*. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

- C. Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica.

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO



ATTENZIONE

Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).

3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI



La detrazione Irpef per i figli portatori di handicap

Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall'Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l'importo effettivamente spettante diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

La maggiore detrazione per il figlio disabile

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 400 euro.

3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

Le spese deducibili dal reddito

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

- le **spese mediche generiche** (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali)
- le **spese di "assistenza specifica"**.

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona)
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni Iva per l'acquisto di ausili tecnici e informatici

L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

- servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie)
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi
- poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E' agevolato, per esempio, l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare
 - la comunicazione interpersonale
 - l'elaborazione scritta o grafica
 - il controllo dell'ambiente
 - l'accesso all'informazione e alla cultura
- assistere la riabilitazione.

3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

La documentazione richiesta

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.



Grazie per l'attenzione